

Regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'articolo n. 113 del nuovo Codice degli Appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50).

-Disposizioni generali-

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'articolo n. 113 del nuovo Codice degli Appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 di seguito nuovo Codice degli Appalti).
2. Il presente regolamento definisce le modalità ed i criteri per la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art. 113, comma 2, tra il **responsabile unico del procedimento** e i soggetti che svolgono le **funzioni tecniche** di cui al comma 1 (esclusivamente le attività di programmazione della spesa per investimenti; verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di conformità; di collaudatore statico) nonché tra i loro **collaboratori**.
3. Il fondo è costituito e ripartito "per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura" così come indicati dalle disposizioni seguenti, affidati in via formale successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, è nominato nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. Il responsabile del servizio titolare delle funzioni di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 è RUP dei procedimenti afferenti alla propria unità organizzativa. A questi compete l'eventuale assegnazione dei ruoli e funzioni di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 ad altri dipendenti e la individuazione del gruppo di lavoro.
5. Qualora le funzioni tecniche siano svolte in forma associata ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 nella convenzione sono definiti ruoli e i compiti degli uffici ed individuato per ogni procedura di affidamento di un appalto o di una concessione di lavori, servizi e forniture il relativo RUP.
6. Il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

-Programmazione ed esecuzione di opere, lavori, forniture e servizi

Art. 2

Determinazione della quota di incentivazione

1. E' istituito il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'articolo n. 113 del nuovo Codice degli Appalti costituito in misura massima del 2,0% dell'importo del lavoro, opera, fornitura o servizio posto a base di gara. L'80 % delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione e ripartito tra i dipendenti di cui al successivo art. 4 del presente Regolamento

secondo i criteri ivi individuati. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo laddove consentito dalle normative vigenti è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione ovvero all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 113 del nuovo Codice degli Appalti.

2. La percentuale effettiva è stabilita dal presente Regolamento in base alle classi di importi indicate di seguito:

:1) per opere, lavori, servizi o forniture di importo fino ad € 1.000.000,00 il fondo è attribuito in ragione del 2,0%:

b) per opere, lavori, servizi o forniture di importo compreso tra € 1.000.000,00 € 5.000.000,00 il fondo è attribuito in ragione dell'1,8%;

c) per opere, lavori, servizi o forniture di importo superiore: a € 5.000.000,00 il fondo è attribuito in ragione dell'1,5%.

3. Il fondo è costituito dall'importo posto a base di gara dell'opera, lavoro, servizio o fornitura al netto dell'iva e delle somme a disposizione per espropri, indagini preliminari e quant'altro non connesso con quanto programmato.

4. Gli importi sono calcolati al lordo delle ritenute e degli oneri riflessi, i quali saranno previsti negli ordinari fondi di bilancio a carico dell'ente.

5. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, all'atto della progettazione che, con riferimento alle opere e ai lavori pubblici sia conforme alle previsioni di cui all'art. 23 e, con riferimento ai servizi, sia conforme alle previsioni di cui all'art. 24, comma 15 del d.Lg. n. 50/2016.

6. L'impegno di spesa verrà effettuato con determinazione del Responsabile del settore competente prima dell'inizio dell'opera, lavoro, servizio o fornitura;

7. I pagamenti degli incentivi avverranno secondo le modalità di seguito indicate, nel rispetto delle percentuali di cui all'art. 7. con le seguenti tempistiche:

Gruppo di programmazione e progettazione:

- per opere, lavori, servizi o forniture di importo fino a € 5.000.000,00: con l'approvazione del progetto esecutivo o per servizi e forniture con l'approvazione del grado di progettazione corrispondente in genere un unico livello);
- per opere, lavori, servizi o forniture di importo superiore a € 5.000.000,00: entro 60 giorni dall'approvazione del livello di progettazione corrispondente al progetto esecutivo e per forniture e servizi con il grado di progettazione corrispondente;

Gruppo di direzione dei lavori e di direzione dell'esecuzione:

- dopo 30 gg dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dell'opera o di verifica di conformità.
- L'incentivo al responsabile unico del procedimento viene liquidate al 50% dopo l'inizio del lavoro, dell'opera, della fornitura o del servizio e al 50% dopo il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione.